

STATUTO

LA RONDINE SOC. COOP. SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MURO LUCANO PZ VIA ROMA 44

Numero REA: PZ - 120211

Codice fiscale: 01591100761

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-07-2014 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

Art. 1 - Costituzione

E' costituita una cooperativa denominata

"LA RONDINE soc. coop. sociale"

Art 2 — Norme applicabili

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del C.C. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili le norme sulla società a responsabilità limitata.

Art. 3 - Sede

3.1 La cooperativa ha sede nel Comune di Muro Lucano.

3.2 Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Art 4 — Durata

4.1 La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci.

Art. 5 — Oggetto

5.1 La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fine speculativo, di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per tutti i soci.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci.

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci, ed intende orientare la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'art. 2512 e seguenti del codice civile.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla L. 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci possono instaurare con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana (ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale).

Per ciò stesso la cooperativa potrà aderire ad una delle organizzazioni di rappresentanza, ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale ed alle sue articolazioni di categoria o settore, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

5.2 La società mediante, l'adozione di gestioni separate - sia a livello organizzativo che economico - si propone di svolgere sia attività di tipo "A" che "B" previste dalla L. 8 novembre 1991 n. 381; e più precisamente:

Attività di tipo "A"

- gestione di strutture di accoglienza per persone autosufficienti e non, nonché di servizi integrati per residenze protette;
- attività e servizi di assistenza domiciliare agli anziani;
- assistenza e trasporto ai disabili;
- servizi di telesoccorso e telecontrollo tramite apparecchi telefonici;
- gestione di centri sociali;
- gestione di case di prima accoglienza;
- gestione di case di cura per malati di mente;
- gestione di comunità e case famiglie;
- gestione di asili nido, collaborando direttamente con gli enti locali e con le altre strutture territoriali;
- gestione di centri e strutture per l'infanzia;

- attività, servizi e interventi per la prevenzione ed il recupero del disagio adolescenziale e giovanile;
- attività, servizi ed interventi per la prevenzione e recupero delle tossicodipendenze;
- recupero soggetti alcolizzati;
- assistenza a portatori di handicap;
- assistenza di base (aiuto domestico domiciliare a persone anziane non auto sufficienti);
- interventi articolati di prevenzione culturale sul territorio e servizi di assistenza e terapia per le famiglie multiproblematiche;
- segretariato sociale - animazione socio-culturale;
- assistenza a persone in condizione di disagio psico-fisiche ed economiche anche a cittadini non residenti che trovandosi occasionalmente nel territorio regionale si trovano in condizioni di disagio;
- aiuto ed interventi in favore dei minori a rischio di coinvolgimento in attività criminali;
- interventi a favore dei minori per evitare abusi sessuali anche mediante segnalazione, previo accertamento, agli organi preposti per gli abusi subiti;
- assistenza infermieristica (non riservata a operatori professionali) a favore di persone ospedalizzate, a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
- assistenza domiciliare agli spastici;
- servizio di trasporto e soccorso di infermi con ambulanze attrezzate;
- servizio di protezione civile con automezzi attrezzati.

Attività di tipo "B"

- produzione, commercio al dettaglio ed all'ingrosso, la distribuzione, la rappresentanza con o senza deposito, in proprio o per conto di terzi, di prodotti di abbigliamento per uomo, donna e bambino e suoi accessori, biancheria intima, pigiama, corsetteria, calzetteria, camiceria, cotoneeria, borse, valigie, cartelle professionali, portafogli, cinture, guanti, piccola pelletteria, pellicce, profumeria, bijouteria e prodotti per l'igiene della casa e per la persona, di cartoleria e da regalo, e per il tempo libero, casalinghi e quant'altro simile e connesso;
- gestione di esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande analcoliche, alcoliche e superalcoliche, alberghi, ostelli, residences, campeggi, villaggi turistici e similari con annessi centri sportivi, ricreativi, e culturali, ristoranti, trattorie, tavernette, clubs privati, mense collettive, spacci aziendali e simili, self-service, snack bar, bar birrerie e simili, pasticcerie, gelaterie, pizzerie, rosticcerie, bar-café (buffetterie);
- gestione e conduzione di campeggi e villaggi turistici;
- gestione e manutenzione di rifugi montani;
- gestione di ostelli per la gioventù;
- gestione di camping attrezzati per ospitare anche persone svantaggiate;
- gestione di musei e salvaguardia del patrimonio artistico e storico in generale;
- gestione di mense sociali intese come strumenti di sostegno a soggetti in condizioni di disagio economico e/o sociale e inteso come significativo in relazioni e integrazione sociale;
- gestione di mense e spacci presso enti pubblici e privati;
- servizi di pulizia e manutenzione di giardini pubblici e privati, ville, parchi e località di interesse turistico e sociale e del verde pubblico in generale;
- servizi di pulizia, di scopatura, lavatura, lucidatura dei vetri, scale, gradinate, magazzini, piazzali, appartamenti di edifici privati e pubblici, assumendo tali lavori sia

mediante trattative private sia mediante gare di appalto, licitazioni private e pubbliche. La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie ed immobiliari accessorie alle attività sopra indicate, ritenute necessarie e/o utili per il raggiungimento dello scopo sociale, ed assumere partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo o connesso al proprio.

5.3 Per il conseguimento dei suddetti scopi la cooperativa potrà:

- assumere, per deliberazione dell'Assemblea dei soci, interessenze, partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre società e cooperative anche prestando proprie fidejussioni, nonchè aderire ad associazioni di categoria;
- rilasciare fidejussioni per il conseguimento dell'oggetto sociale e delle proprie finalità generali, nonchè per facilitare l'ottenimento del credito ai soci.
- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonchè adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 31/1/1992, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni.

La Società si propone altresì, di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio fra i soci. Essa potrà istituire una sezione di attività per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

L'autofinanziamento può avvenire nei seguenti modi:

- a) con trattenuta di una percentuale, stabilita annualmente dall'Organo Amministrativo, previa ratifica dall'Assemblea, sul valore delle liquidazioni corrisposte ad ogni socio ed accreditato in apposito conto indisponibile socio per socio: le restituzioni di tali somme possono avvenire all'atto dello scioglimento della cooperativa, all'atto del recesso del socio e quando il consiglio di amministrazione ne deliberi la restituzione, parziale o totale vista la situazione finanziaria della cooperativa;
- b) con prestiti volontari dei soci, retti da apposito regolamento nell'ambito dell'art. 12 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 ed esposti in bilancio nella voce soci conto prestiti.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. Potrà assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi ed associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. In particolare, la cooperativa potrà stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545 septies, con la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea.

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. È pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale. La cooperativa potrà emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

5.4 La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.

Art. 6 — Numero e categorie di soci

Il numero dei soci non può essere inferiore a tre. A tal riguardo trova piena applicazione la disciplina prevista dall'art. 2522 C.C..

Più precisamente, possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei

settori di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

I nuovi soci lavoratori possono essere ammessi in una categoria speciale, in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa sociale; i nuovi soci lavoratori ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci lavoratori.

Ai nuovi soci lavoratori ammessi alla categoria speciale spettano il diritto al voto, ma non hanno il diritto all'eleggibilità passiva ed al ristorno.

Al termine di un periodo di un anno il nuovo socio lavoratore è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci lavoratori.

Il socio lavoratore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme di cui all'art. 3, ultimo comma, del presente statuto, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa.

Possono essere, altresì, ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società. Non potranno essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessi diretti, imprese identiche ed affini a quella esercitata dalla cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima, salvo diversa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro.

Art. 7 — Soci lavoratori - soci lavoratori svantaggiati - soci volontari.

7.1 I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

7.2 Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

7.3 Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro.

In forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.

7.4 Soci lavoratori svantaggiati

Sono svantaggiate le persone indicate nell'art. 4 della legge 381/91.

7.5 Esse devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.

7.6 La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo di diritto alla riservatezza.

7.7 Soci volontari

Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà.

7.8 Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

7.9 Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in mate-

ria di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali.

7.10 Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Art. 7 — Soci sovventori

7.1 La cooperativa non può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni, fatta eccezione per la figura di socio sovventore disciplinato dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59, di cui al successivo punto.

7.2 Le quote del socio sovventore del valore nominale minimo di Euro 100, nominative, liberamente trasferibili, verranno attribuite agli stessi soci che effettuino conferimenti volti alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

Il socio sovventore ha una maggiore partecipazione agli utili dell'1,5%.

Art. 8 — Procedura di ammissione

8.1 Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente;

- cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta;
- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

La procedura di ammissione è disciplinata dall'art. 2528 C.C.

Art. 9 — Quote

9.1 Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a venticinque euro, nè superiore ad Euro cinquecento.

9.2 Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperativa nessun socio può avere una quota superiore a Euro 100.000.

9.3 Il limite di cui al punto precedente non si applica nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545 - sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.

Art. 10 — Cessione delle quote dei soci cooperatori

La trasferibilità delle quote è disciplinata dall'art. 2530 C.C..

Art. 11 — Vincoli sulle quote

11.1 Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

11.2 Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Art. 12 — Recesso

Il diritto di recesso compete a ciascun socio unicamente nelle ipotesi previste dall'art. 2473 C.C. e nel caso in cui il socio cooperatore abbia perduto i requisiti per l'ammissione.

Le modalità del recesso sono disciplinate dall'art. 2532 C.C.

Art. 13 — Esclusione del socio

L'esclusione del socio può aver luogo nelle ipotesi e con le forme disciplinate dall'art. 2532 C.C.

Art. 13-bis — Morte del socio

Il trasferimento della partecipazione *mortis causa*, sia a titolo particolare che universale, è disciplinato dagli articoli 2284 - 2289 c.c.

La procedura prevista da detti articoli sarà applicata con le seguenti modifiche e pre-

cisazioni:

- la società potrà essere continuata, anche con uno, più o tutti gli eredi del defunto;
- per la determinazione del credito spettante ai successori in caso di liquidazione si applica il successivo articolo 14.

Le decisioni circa la continuazione o la liquidazione della partecipazione saranno assunte dai soci con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria, non computandosi la partecipazione appartenente al socio defunto.

Art. 14 — Liquidazione della quota.

14.1 La liquidazione della quota ha luogo in conformità alla disciplina prevista all'art. 2535 C.C.

14.2 Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale).

Art. 15 — Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

15.1 Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota (o per il rimborso delle quote).

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art. 16 — Patrimonio sociale

16.1 Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote dei soci operatori;
- b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione;
- c) dal fondo per lo sviluppo tecnologico ovvero per la ristrutturazione per il potenziamento aziendale ovvero e per il finanziamento di programmi pluriennali di sviluppo e ammodernamento aziendale ecc.) costituito dall'ammontare degli apporti dei titolari di strumenti finanziari (es. soci sovventori, azionisti di partecipazione cooperativa ecc.);
- d) dall'eventuale fondo sovrapprezzo;
- e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.

Le riserve di cui ai punti sub b), c) ed e) non possono essere ripartite tra i soci operatori né durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento.

Art. 17 — Capitale sociale

17.1 Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore a Euro 25 (venticinque).

17.2 L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

Art. 18 — Riserva legale, statutarie e volontarie

18.1 Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

18.2 Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

Art. 19 - Requisiti per la mutualità prevalente

19.1 Ai sensi dell'art. 2514 C.C. è fatto divieto alla cooperativa:

- 1) di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- 2) di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in

misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

3) di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

La cooperativa ha, inoltre, l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 20 — Esercizio sociale e bilancio

20.1 L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

20.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro 180 (centottanta) giorni dalla sopradetta chiusura; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 C.C. le ragioni della dilazione.

20.3 In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 19, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi dei precedenti punti 18.1 e 18.2.

20.4 L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinali e svantaggiati.

20.5 I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio. A tal fine l'importo complessivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai compensi erogati ai soci, la percentuale risultante applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il ristorno individuale. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi;
- aumento gratuito del capitale sociale;
- distribuzione gratuita di strumenti finanziari.

Art. 21 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le ipotesi previste all'art. 2479, 2° comma C.C.

Art. 22 — Diritto di voto

22.1 Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

22.2 Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute.

Art. 23 — Decisione dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto

Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 24, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo articolo 27 del presente statuto.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Art. 24 - Assemblea

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nei numeri 4) e 5) del 2 comma dell'art. 2479, nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 25 - Svolgimento dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Art. 26 - Deleghe

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

Art. 27 - Quorum costitutivi e deliberativi

27.1 L'assemblea delibera a maggioranza.

27.2 Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese a maggioranza.

27.3 Le maggioranze sono calcolate secondo il numero di voti spettanti ai soci.

27.4 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Art. 28 - Amministrazione

28.1 La società potrà essere alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dai soci al momento della nomina:

a) da un amministratore unico;

b) da un consiglio di amministrazione;

c) da un organo pluripersonale di natura non collegiale, i cui membri possono agire in via congiunta o disgiunta a seconda di quanto stabilito nell'atto di nomina.

28.2 L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso però la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

28.3 Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 C.C.

Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 C.C.

28.4 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato stabilito dai soci all'atto della loro nomina.

In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca degli amministratori in ogni tempo e senza necessità di motivazione, ovvero giusta causa. È ammessa la rieleggibilità.

28.5 Nel caso sia stato nominato il consiglio di amministrazione se per qualsiasi causa viene meno anche uno solo dei consiglieri (ovvero la maggioranza dei consiglieri) decade l'intero consiglio d'amministrazione.

Nel caso sia invece nominato l'organo pluripersonale se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, decadono anche gli altri amministratori.

Il collegio sindacale, ove nominato, dovrà provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2386, comma 5, C.C.

Nel caso in cui non sia nominato il collegio sindacale, gli amministratori rimasti in carica dovranno provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo.

28.6 Ove nominato, il consiglio di amministrazione qualora non vi abbiano provveduto i soci, elegge fra i propri membri il presidente ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o d'impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

Art. 29 - Decisioni del consiglio di amministrazione

29.1 Nel caso di società amministrata da un consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto nel successivo punto 29.2, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina. La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

29.2 Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475, comma 5 (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale) e dall'art. 2544 comma 1 (poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici) ovvero quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o con telex, da spedirsi almeno un giorno prima della riunione.

Il consiglio è validamente riunito e comunque in grado di formare le proprie deliberazioni quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati. Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, in caso di parità la proposta s'intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

29.3 Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, devono essere trascritte nel Libro soci degli amministratori.

Art. 30 — Competenze degli amministratori

30.1 L'organo amministrativo, qualunque sia la sua articolazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi i poteri che la legge o il presente atto costitutivo riservano espressamente ai soci. L'organo amministrativo può nominare Direttori, procuratori "ad negotia" e mandatarî in genere per determinati atti o categorie di atti.

30.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 cc a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più dei propri componenti anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Art. 31 — Rappresentanza

31.1 La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta all'organo amministrativo adottato, secondo le modalità e con le limitazioni stabilite dall'atto di nomina.

Art. 32 — Compensi degli amministratori

32.1 Il compenso annuale all'organo amministrativo è determinato dai soci al momento della nomina.

Art. 33 - Controllo dei soci ed azione di responsabilità

33.1 Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai sensi dell'art. 2476 cc, ha diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di loro fiducia.

Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli estremi, azione di responsabilità contro gli amministratori. L'azione di responsabilità contro gli amministratori non può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società.

Art. 34 — Controllo legale dei conti

La società può nominare il collegio sindacale o il revisore.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

Per tutto ciò che concerne la composizione, la durata, le cause di ineleggibilità e decadenza, la cessazione dalla carica, le competenze e i doveri del collegio sindacale e del revisore si rinvia alle norme di legge in materia.

Art. 35 - Disposizioni finali

35.1 La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

35.2 La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto, si applicano le disposizioni di cui al capo VIII libro V del codice civile.

Art. 36 - Clausola compromissoria

Le controversie insorgenti tra i soci per fatti sociali e tra i soci e la società, vengono giudicate da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Commercialisti nella cui circoscrizione è iscritta la presente Società.

L'arbitro deciderà senza formalità di procedure e le parti si impegnano a sottostare alle sue conclusioni.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti spettanti ai soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con decisione dei soci con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.

Firmato: Luca Strammiello, Francesco Zotta, Notaio. Segue sigillo.

13 di 13